



**PROVINCIA  
DI PARMA**

**UFFICIO LEGALE - ACCESSO AGLI ATTI - PRIVACY - CONTROLLO ATTI**

**DECRETO PRESIDENZIALE**

---

**n. 214 del 22/09/2022**

Premesso:

che relativamente ai dirigenti degli enti locali, il rimborso delle spese legali trova espresso riconoscimento nella formulazione della norma di cui all'art. 12 del CCNL del 12/02/2002 per il personale dirigente - Regioni ed Autonomie Locali, che stabilisce: "L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dirigente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento di funzioni attribuite e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dirigente da un legale di comune gradimento";

che sempre in materia di enti locali, analogamente e per il personale non dirigente - Regioni ed Autonomie Locali, il rimborso delle spese legali trova espresso riconoscimento nella formulazione della norma di cui all'articolo 67 del D.P.R. n. 268/1987, di poi trasposta nella fonte negoziale di comparto, art. 28 del CCNL del 14 settembre 2000, che stabilisce: "L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento";

che i dispositivi contrattuali precitati prevedono pertanto l'assunzione diretta dell'onere finanziario per la difesa in capo all'ente, individuando nell'amministrazione locale il soggetto sul quale grava immediatamente l'onere per l'assistenza legale dei dipendenti, salvo ripetere tutti gli oneri di difesa sostenuti in caso di condanna;

che dall'analisi della norma sopramenzionata si ricava innanzitutto che il personale dipendente dalle amministrazioni locali, per potere avere il rimborso delle spese legali che ha sostenuto per difendersi in processi in cui è parte a seguito delle proprie attività d'ufficio, deve previamente concordare con l'ente l'indicazione del legale;

che con sentenza n. 552 del 12 febbraio 2007, la quinta sezione del Consiglio di Stato ha infatti sancito che è legittimo sanzionare il mancato rispetto di questo principio in misura assai dura, cioè con la decadenza dallo stesso diritto al rimborso delle spese;

che l'assunzione dell'onere relativo all'assistenza legale del proprio dipendente da parte dell'Ente locale non è comunque automatico, ma deve essere conseguenza di alcune valutazioni che l'ente è tenuto preventivamente a compiere circa la sussistenza delle seguenti imprescindibili condizioni:

- a) se ricorra la necessità di tutelare i propri diritti ed interessi e la propria immagine;
- b) la diretta connessione del contenzioso processuale alla carica espletata o all'ufficio rivestito dal pubblico dipendente;
- c) la carenza di conflitto d'interessi tra gli atti compiuti dal dipendente e l'Ente;
- d) la conclusione del procedimento con una Sentenza di assoluzione, che abbia accertato l'insussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa grave e, pertanto, la necessità che l'imputato sia prosciolto con formula liberatoria nel merito;

Preso atto:

che nei confronti di n. 4 (quattro) tra dipendenti ed ex-dipendenti della Provincia di Parma, di cui n. 2 (due) attualmente in quiescenza, risulta aperto un procedimento registrato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma al n. 5804/2020 del R.G.N.R., per reati a loro ascritti in rapporto al compimento di atti inerenti l'esercizio delle proprie funzioni, in relazione ad un evento occorso il 04/12/2019;

che gli interessati risultano sottoposti al procedimento di che trattasi in posizione processuale differenziata, nelle proprie rispettive qualità ed in forza di condotte tra loro indipendenti, come specificato ed illustrato nell'avviso di conclusione delle indagini e come in seguito precisato anche dai nominandi difensori;

Considerato:

che gli interessati stessi, consegnando la documentazione rilasciata loro dalle Autorità preposte in relazione al precitato Procedimento, recante come detto il n. 5804/2020 R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma, notiziavano di ciò gli organi competenti dell'Amministrazione, a mezzo rilascio di copia dell'atto a loro notificato, precisando contestualmente la propria scelta circa l'avvalimento, da parte loro, di un legale di fiducia concordato con l'Amministrazione;

che gli interessati medesimi precisavano contestualmente le proprie scelte circa la volontà di avvalersi, da parte loro, quali legali di fiducia, rispettivamente, per due di essi dell'Avv. Carmelo Panico del Foro di Parma, con Studio sito a Parma in Viale dei Mille n. 140 e, per i rimanenti due, dell'Avv. Simona Capra, sempre di Parma, con studio ivi sito in P.zza Garibaldi n. 17, nonché dell'Avv. Simona Arduini, pure di Parma, con studio ivi sito in Via Guasti di S. Cecilia n. 5/1;

che le rispettive informative e indicazioni di preferenze per i legali predetti, avvenivano a mezzo note registrate a protocollo dell'Ente ai nn. 27134 del 02/09/2022, 27443 del 05/09/2022, 27450 del 05/09/2022 e 28857 del 17/09/2022;

che tramite la consegna della documentazione prodotta dalla Procura, nonché delle note suddette come sopra acquisite a protocollo dell'Ente, i dipendenti in questione investivano pertanto formalmente della propria posizione l'Amministrazione ai fini dell'assenso di quest'ultima in relazione all'art. 12 del CCNL del 12/02/2002 per il personale dirigente - Regioni ed Autonomie Locali ed all'art. 28 del CCNL del 14 settembre 2000 per il personale non dirigente - Regioni ed Autonomie Locali;

Viste:

la Sentenza della V Sezione della Corte di Giustizia UE, resa il 06/06/2019 nella causa C-264/18, nella quale si afferma come la rappresentanza legale innanzi all'Autorità Giudiziaria inerisca ad un incarico inevitabilmente ispirato all'intuitu personae; incarico destinato pertanto a rivestire natura fiduciaria e carattere di riservatezza;

la Sentenza n. 509/2021 della Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per il Lazio, che rispetto alla rappresentanza in giudizio ovvero ad una consulenza legale fornita nell'ambito della preparazione o dell'eventualità di un siffatto procedimento, argomenta che "Simili prestazioni di servizi fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza.";

Preso atto:

delle richieste di affidare l'incarico legale per la propria tutela avanzate dai dipendenti di che trattasi, all'Avv. Carmelo Panico del Foro di Parma, con Studio sito a Parma in Viale dei Mille n. 140, per due delle persone coinvolte, nonché all'Avv. Simona Capra, sempre di Parma, con studio ivi sito in P.zza Garibaldi n. 17, ed all'Avv. Simona Arduini, pure di Parma, con studio ivi sito in Via Guasti di S. Cecilia n. 5/1, quanto ai rimanenti due interessati sottoposti al procedimento in parola, n. 5804/2020 R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma;

Ritenuto che rientri comunque nell'interesse dell'Ente, a tutela del proprio decoro e della propria immagine, l'assunzione degli oneri di difesa dei dipendenti ed ex-dipendenti ora in quiescenza coinvolti nel procedimento di cui sopra, fatto salvo il riconoscimento della non responsabilità degli stessi, da asseverarsi in sede di decisione;

Considerata quindi l'opportunità di assentire alle richieste come sopra avanzate dagli interessati e di individuare pertanto, per la difesa in oggetto, riservata ai quattro dipendenti ed ex-dipendenti sopra citati e di concerto con gli stessi, rispettivamente l'Avv. Carmelo Panico del Foro di Parma, con Studio sito a Parma in Viale dei Mille, n. 140 per due di essi, nonché l'Avv. Simona Capra, sempre di Parma, con studio ivi sito in Piazza Garibaldi n. 17 e l'Avv. Simona Arduini, pure di Parma, con studio ivi sito in Via Guasti di S. Cecilia n. 5/1, quanto ai rimanenti due interessati sottoposti al procedimento in questione;

Ritenuto:

- altresì di conferire ai predetti procuratori le facoltà di legge inerenti i rispettivi singoli mandati;

- 

di prevedere, quanto all'Avv. Carmelo Panico, una spesa presunta di €. 12.000,00.= per le proprie spettanze, oltre a €. 480,00.= per C.P.A. al 4% ed €. 2.745,60.= per I.V.A. al 22% e così, complessivamente, €. 15.225,60.=, secondo quanto dal medesimo comunicato con propria nota illustrativa;

- 

di prevedere, quanto all'Avv. Simona Capra, una spesa presunta di €. 6.000,00.= per le proprie spettanze, oltre a €. 240,00.= per C.P.A. al 4% ed €. 1.372,80.= per I.V.A. al 22%, e così, complessivamente, €. 7.612,80.=, secondo quanto dalla medesima comunicato, anch'ella sempre a mezzo apposita nota esplicativa;

- di prevedere, quanto all'Avv. Simona Arduini, una spesa presunta di €. 6.000,00.= per le

proprie spettanze, oltre a €. 240,00.= per C.P.A. al 4% ed €. 2,00.= per imposta di bollo e così, complessivamente, €. 6.242,00.=, secondo quanto dalla medesima comunicato, pure ella sempre a mezzo idonea nota illustrativa;

il tutto per una spesa totale, riferita ai tre legali individuati, che ammonta così ad €. 29.080,40.=;

Dato atto che le somme dovute ai legali incaricati rimarranno a carico delle persone coinvolte nel caso di esito definitivo e irrevocabile, a loro sfavorevole, della vertenza;

Considerato:

che i legali incaricandi, come anche da nota mail del 13/09/2022 dell'Avv. Panico, evidenziavano peraltro la necessità di avvalersi di due Consulenti di Parte distinti, uno esperto in materia di cinematica e l'altro esperto in materia di ponti e barriere, che possano produrre proprie relazioni in grado di argomentare sull'elaborato del perito a suo tempo incaricato dal Pubblico Ministero;

che l'Avv. Panico stesso, con nota allegata alla suddetta mail del 13/09/2022, segnalava pertanto anzitutto, quale Consulente Tecnico di Parte competente in materia di cinematica, l'Ing. Stefano Redaelli di Parma, con Studio ivi sito in Via G. Marconi n. 2, il quale ultimo, con seguente nota mail del 17/09/2022, inviava il preventivo della spesa a lui riferita, pari a €. 4.500,00.= quale proprio compenso unitario;

che con la medesima nota allegata alla suddetta mail del 13/09/2022, il medesimo difensore segnalava altresì, quale Consulente Tecnico di Parte esperto in materia di ponti e barriere, l'Ing. Angelo Porzani di Noceto (PR), con Studio ivi sito in Via Piasane n. 4, il quale ultimo, con seguente nota mail del 16/09/2022, faceva pervenire il proprio preventivo di spesa, pari a €. 5.000,00.= per le proprie spettanze, oltre a €. 200,00.= per C.N.P.A.I.A. al 4% ed €. 1.144,00.= per I.V.A. al 22%, e così per complessivi €. 6.344,00.=;

Dato atto:

che le somme dovute ai Consulenti Tecnici come sopra individuati rimarranno anch'esse a carico dei dipendenti coinvolti e diverranno pertanto oggetto di richiesta di rimborso agli stessi, nel caso di esito definitivo e irrevocabile, a loro sfavorevole, della vertenza;

Ritenuto:

pertanto di riservarsi altresì, in ogni caso, ai sensi di quanto innanzi specificato, la facoltà di ripetizione di tutte le somme di cui sopra dai dipendenti interessati, qualora il procedimento come sopra avviato nei loro confronti non termini con provvedimento di assoluzione con formula piena;

Visti:

il Regolamento recante norme per la disciplina dei rimborsi delle spese legali da corrispondere ai dipendenti coinvolti in procedimenti giudiziari per responsabilità civile, penale o amministrativa, approvato con atto C.P. n. 94/2012;

- lo Statuto della Provincia, approvato dall'Assemblea dei Sindaci, con atto n. 1/2015 e modificato con atto della medesima Assemblea n. 1/2019;
- il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022 – 2024, approvato con atto C.P. n. 5 del 17/01/2022;
- il Bilancio di Previsione 2022-2024, approvato con atto C.P. n. 6 del 28/01/2022;
- il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022-2024, approvato con D.P. n. 43 del 22/02/2022;

Acquisito, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, il parere del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente atto,

#### DECRETA

di individuare, per le motivazioni di cui in premesse, ai fini della difesa dei due dipendenti e dei due ex-dipendenti coinvolti nel procedimento di cui in narrativa e di concerto con gli stessi, anche nell'interesse dell'Ente ed a tutela del decoro e dell'immagine dell'Ente medesimo, rispettivamente l'Avv. Carmelo Panico del Foro di Parma, con Studio sito a Parma in Viale dei Mille n. 140, per due delle persone coinvolte, nonché l'Avv. Simona Capra, sempre di Parma, con studio ivi sito in P.zza Garibaldi n. 17 e l'Avv. Simona Arduini, pure di Parma, con studio ivi sito in Via Guasti di S. Cecilia n. 5/1, quanto ai rimanenti due interessati sottoposti al procedimento di che trattasi;

di conferire ai predetti procuratori le facoltà di legge inerenti il proprio mandato;

di presumere una spesa di totali €. 29.080,40.= quale importo complessivamente richiesto dai legali incaricandi, salvo eventuali modificazioni che si rendessero necessarie per successivi non previsti incombenti procedurali e processuali, comunque da comunicarsi previamente da parte dei professionisti e da approvarsi con altro atto seguente;

di individuare altresì, ai medesimi fini di cui in narrativa, quale Consulente Tecnico di Parte esperto in materia di cinematica, l'Ing. Stefano Redaelli di Parma, con Studio ivi sito in Via G. Marconi n. 2, per una spesa presunta di €. 4.500,00.=, quale proprio compenso unitario richiesto dal citato professionista, salve eventuali modificazioni che si rendessero necessarie per successivi non previsti incombenti, comunque da comunicarsi previamente da parte del professionista stesso e da approvarsi con successivo atto;

di individuare inoltre, sempre ai medesimi fini di cui in narrativa, quale Consulente Tecnico di Parte esperto in materia di ponti e barriere, l'Ing. Angelo Porzani di Noceto (PR), con Studio ivi sito in Via Piasane n. 4, per una spesa presunta di €. 5.000,00.= per le proprie spettanze, oltre a €. 200,00.= per C.P. al 4% ed €. 1.144,00.= per I.V.A. al 22%, per complessivi €. 6.344,00.=, quale importo richiesto dal professionista indicato, salve eventuali modificazioni che si rendessero necessarie per successivi non previsti incombenti, comunque da comunicarsi previamente da parte del professionista stesso e da approvarsi con successivo atto;

di dare atto:

che la spesa totale di €. 39.924,40.=, riferita a difensori e consulenti, farà carico al capitolo 305700650000 (Att. amministrativa Legale - U.1.03.02.11.006 Patrocinio Legale) del Bilancio 2022-2024, annualità 2022, che presenta la necessaria disponibilità;

che le somme dovute ai Legali ed ai Consulenti Tecnici di Parte come sopra individuati rimarranno a carico dei dipendenti coinvolti, nel caso di esito definitivo e irrevocabile, a loro sfavorevole, della vertenza;

di riservarsi la valutazione dell'eventuale conflitto di interessi, non essendo noti, per ora, gli addebiti definitivi, conoscibili al momento della decisione giudiziale;

di riservarsi pertanto in ogni caso, ai sensi di quanto innanzi specificato, anche in narrativa, la facoltà di ripetizione delle somme di cui sopra dai dipendenti interessati, qualora il procedimento come sopra avviato nei loro confronti non termini con provvedimento di assoluzione con formula piena;

di conferire mandato al competente Ufficio di dar corso agli atti successivi, tra cui la strutturazione delle rispettive lettere d'incarico, allegate in bozze quali parti integranti del presente atto;

di dare atto:

che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2022;

che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

Il Presidente  
(MASSARI ANDREA)  
con firma digitale



**PROVINCIA  
DI PARMA**

UFFICIO LEGALE - ACCESSO AGLI ATTI - PRIVACY - CONTROLLO ATTI

**PARERE di REGOLARITA' TECNICA**

Sulla proposta n. **3115 /2022** ad oggetto:

" PROCEDIMENTO RIFERITO ALLA PRESUNTA RESPONSABILITA' DI DIPENDENTI ED EX-DIPENDENTI DELL'ENTE. - INCARICO LEGALE PER LA DIFESA IN GIUDIZIO. "

Viste le motivazioni espresse nel testo della proposta di atto in oggetto, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' tecnica.

Note:

Parma , 21/09/2022

Sottoscritto dal Responsabile  
(GIUDICE UGO)  
con firma digitale



**PROVINCIA  
DI PARMA**

**SERVIZIO FINANZIARIO - GESTIONE DEL PERSONALE - PARTECIPATE -  
SISTEMI INFORMATIVI - PARI OPPORTUNITA'**

**PARERE di REGOLARITA' CONTABILE**

Sulla proposta n. **3115 / 2022** ad oggetto:

" PROCEDIMENTO RIFERITO ALLA PRESUNTA RESPONSABILITA' DI DIPENDENTI ED EX-DIPENDENTI DELL'ENTE. - INCARICO LEGALE PER LA DIFESA IN GIUDIZIO. "

verificata l'esistenza del parere di regolarità tecnica rilasciato dal soggetto competente inerente la legittimità e la regolarità amministrativa del provvedimento

verificata la legittimità dell'eventuale spesa derivante dal presente provvedimento nei termini della corretta imputazione al bilancio dell'ente, della regolare copertura finanziaria e del rispetto degli equilibri di bilancio

valutati gli eventuali riflessi sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

ai sensi dell'art. 49, 1 comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Note:

Parma , 21/09/2022

Sottoscritto dal Responsabile  
(MENOZZI IURI)  
con firma digitale